



Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici

Atto del Governo:	94	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici	
Norma di delega:	Articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238	
Numero di articoli:	5	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	26/6/2019	26/06/2019
annuncio:	2/7/2019	2/7/2019
assegnazione:	2/7/2019	2/7/2019
termine per l'espressione del parere:	1/8/2019	1/8/2019
Commissione competente:	9ª Agricoltura e produzione agroalimentare	XIII Agricoltura
Rilievi di altre Commissioni	5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)	V Bilancio

Presupposti normativi

Lo schema di decreto ministeriale in esame è stato adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n.238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

In particolare l'articolo 7 ha previsto che siano attivati dallo Stato interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati "vigneti eroici o storici" (comma 1).

Il comma 2 specifica che tali vigneti si caratterizzano per essere situati in aree le cui condizioni ambientali e climatiche rendono unico il prodotto legato alla coltivazione della vite.

Il comma 3 rinvia, appunto, ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per :

- l'individuazione dei territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1;
- la definizione delle tipologie di interventi passibili di finanziamento, insieme alle tecniche e ai materiali sostenibili impiegabili, ai quali è richiesto il rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e delle identità locali. La norma fa riferimento all'agricoltura tradizionale, alla produzione integrata, per la quale richiama le linee guida nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) e il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), e all'agricoltura biologica;
- l'individuazione dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo, dei vigneti;
- la definizione dell'ordine di priorità adottabili dal Ministero o dalle regioni nei provvedimenti che destinano, nel rispetto della normativa europea relativa al settore vitivinicolo, apposite risorse finanziarie nell'ambito del programma di sostegno al settore;
- l'attribuzione alle regioni della competenza in materia di controlli per gli interventi per i quali sono stati erogati i contributi sulla base di apposite linee guida concordate con il Ministero.

Il comma 4 dispone che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 1, lettera e), dove si definisce la nozione di "piccole isole" vengano soppresse le parole: "caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici".

Il testo trasmesso alle Camere non contiene ulteriormente tale locuzione.

Contenuto

L'**articolo 1** reca talune **definizioni** in ordine a:

- a) **Ministero** per il quale deve intendersi il *Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*;
- b) **Regioni** intese come *le regioni e le province di Trento e Bolzano*;
- c) **Registro** per il quale deve intendersi il *Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali*;
- d) **PNS** inteso come *Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n.1308/2013*;
- e) **Piccole isole**, le *isole con superficie totale massima di 250 chilometri quadrati*.

Il **Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali**, è stato previsto dal decreto ministeriale n.17070 del 2012 che ha istituito, con esso, l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali al quale è stato attribuito il compito di elaborare strategie di intervento a tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, di effettuare, a tal fine, appositi censimenti e di gestire, appunto, il Registro nazionale. Quest'ultimo identifica e cataloga i paesaggi rurali tradizionali, seleziona le eventuali candidature per l'iscrizione nella Lista rappresentativa del Patrimonio mondiale dell'Umanità o nella Rete delle riserve di Biosfera dell'UNESCO.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e le regioni trasmettono all'Osservatorio i *dossier* di candidatura per l'inserimento nel registro; l'Osservatorio valuta a maggioranza, entro il 15 settembre di ogni anno, le candidature e decide se iscrivere o meno nel registro.

Risultano allo stato iscritti al Registro come **paesaggio rurale**:

- la fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto;
- il paesaggio policulturale di Trequanda;
- il parco regionale storico agricolo dell'olivo di Venafro;
- le colline vitate del Soave;
- le Colline di Conegliano Valdobbiadene - Paesaggio del Prosecco superiore;
- paesaggi silvo-pastorali di Moscheta;
- paesaggio agrario della piana degli oliveti monumentali di Puglia;
- oliveti terrazzati di Vallecorsa;
- paesaggio della pietra a secco dell'isola di Pantelleria;
- paesaggio rurale storico di Lamole - Greve in Chianti;
- vigneti del Madrolisai;
- limoneti, vigneti e boschi nel territorio del comune di Amalfi;
- uliveti a terrazze e lunette dei Monti Lucretili.

Risultano iscritte come **pratiche agricole tradizionali** la transumanza e la piantata veneta.

Quanto al **Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo**, esso viene predisposto in attuazione di quanto previsto per il settore dal regolamento n.1308 del 2013, che prevede specifici finanziamenti per le seguenti misure:

- promozione sui mercati esteri (alla quale è destinata per il 2019 la cifra di circa 99 milioni);
- ristrutturazione e riconversione dei vigneti (per le quali sono stanziati, sempre per il 2019, circa 126 milioni);
- investimenti (per i quali è assegnata una quota di circa 90 milioni);
- distillazione dei sottoprodotti (al quale è assegnato un ammontare di circa 21 milioni)

per un totale di circa 336 milioni di euro.

L'**articolo 2** individua le caratteristiche dei **vigneti eroici** e dei **vigneti storici**.

Si definiscono **eroici** (comma 1) quei vigneti che:

- ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico;
- sono situati in aree nelle quali le condizioni orografiche creano difficoltà alla coltivazione con l'utilizzo delle macchine;
- sono ubicati in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale;
- sono situati nelle piccole isole.

Si definiscono **storici** (comma 2) quei vigneti la cui coltivazione risale ad una data, rinvenibile dalle particelle catastali, antecedente il 1960 ed è effettuata con l'impiego di pratiche e tecniche tradizionali utilizzate nel rispetto delle caratteristiche fisiche e climatiche locali.

L'**articolo 3** definisce i **criteri per l'individuazione dei territori**.

Il **comma 1** statuisce che, fatte salve le aree già individuate dai *piani paesaggistici regionali*, i **vigneti eroici** devono possedere uno o più dei seguenti requisiti:

- pendenza del terreno superiore al 30 per cento;
- altitudine media superiore a 500 metri sopra il livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su un altipiano;
- sistemazione degli impianti su terrazze e gradoni;

- viticoltura delle piccole isole.

I criteri per l'individuazione dei vigneti eroici è tratta dai parametri elaborati dal **CERVIM**. Il CERVIM è un'associazione che ha come fine l'attività di ricerca, studi e salvaguardia della viticoltura montana, intesa come quell'agricoltura caratterizzata da difficoltà strutturali permanenti.

Tali sono la forte pendenza o le condizioni orografiche difficili, quali:

- le coltivazioni di vigneti su pendenze del terreno maggiori del 30% e/o;
- l'altitudine superiore ai 500 mt., ad esclusione dei sistemi viticoli in altopiano;
- sistemi viticoli su terrazze o gradoni.

L'attività del CERVIM è, inoltre, estesa alla viticoltura delle piccole isole caratterizzata da difficoltà strutturali (ad esempio salinità, impossibilità di meccanizzazione) e da effettivo e permanente carattere di isolamento ed inserite in un contesto strutturale e socio-economico penalizzante sotto il profilo della redditività aziendale.

I **vigneti storici**, ai sensi dei **commi 2 e 3**, sono quelli che:

- vantano una superficie/ particella in data antecedente al 1960;
- abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) utilizzino forme di conduzione tradizionali connesse ai luoghi di produzione, specificamente documentate
 - b) vantino sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come individuate nell'Allegato I (terrazzamento, ciglionamento, rittochino, cavalcapoggio, girapoggio e spina).

Ai sensi del comma 3 sono, altresì, considerati storici i vigneti che:

1) appartengono ai paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purché la viticoltura rappresenti la ragione dell'iscrizione e il vigneto costituisca la ragione principale che ha giustificato l'inserimento nel registro;

2) afferiscono a territori che hanno ottenuto il riconoscimento di eccezionale valore universale da parte dell'UNESCO e il criterio di iscrizione nella lista è dovuto esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;

3) ricadano in aree tutelate dalle leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici per la tutela di specifici territori vitivinicoli.

Nella relazione illustrativa viene specificato che il riferimento a periodi antecedenti al 1960 trova fondamento certo nella aerofotogrammetria storica effettuata tra il 1954 e il 1955 sul territorio nazionale (volo G.A.I. planimetrico effettuato tra il 1954 e il 1955 che copre l'intero territorio nazionale, in coppie stereoscopiche e ad scala 1:33.000 nell'Italia peninsulare, a scale diverse le zone alpine)

Si valuti l'opportunità di meglio definire l'ambito oggettivo di intervento degli articoli 2 e 3.

A titolo di esempio, non risulta chiaro se i vigneti ubicati in zone di particolare pregio paesaggistico, indicati dall'articolo 2 come eroici, devono, comunque, per essere definiti tali, avere uno dei requisiti indicati dall'articolo 3 (pendenza del terreno superiore al 30 per cento, altitudine media superiore a 500 metri, sistemazione degli impianti su terrazze e gradoni, ubicazione nelle piccole isole).

Si consideri, poi, che il comma 3 dell'articolo 3 considera l'ubicazione in zona ricadente in un piano paesaggistico come elemento discriminante per considerarlo vigneto storico. In più, sono considerati storici, sempre dal comma 3, alcuni vigneti inclusi nel Registro nazionale del Paesaggio o nelle liste dell'Unesco che potrebbero, a seconda dei casi, essere inquadrati tra la categoria dei vigneti eroici, se solo si pensa, per esempio, a quelli ubicati nelle piccole isole.

L'articolo 4 individua i **criteri per la definizione delle tipologie degli interventi**.

Il **comma 1** specifica che **le tipologie di intervento** devono essere finalizzate al **ripristino, recupero, manutenzione** dei vigneti ubicati in aree soggette a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale (*si valuti al riguardo se non sia preferibile effettuare un rinvio ai vigneti e ai territori i cui agli articoli 2 e 3, dal momento che la tipologia richiamata rischia di non comprendere tutte le tipologie di vigneti individuate negli articoli precedenti*) e dovranno soddisfare uno o più dei seguenti parametri:

- la tecniche di conduzione del vigneto dovranno essere in linea con le pratiche di ciascun territorio (densità dell'impianto, forme di allevamento, sistemazioni idraulico-agrarie, uso di pali in legno) ed assicurare il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito;
- gli interventi effettuati devono prevedere il consolidamento delle strutture, con la realizzazione, a titolo di esempio, di muretti a secco, ciglioni, inerbimento, al fine di preservare il suolo dal dissesto idrogeologico;
- il ripristino dovrà essere effettuato con l'utilizzo di vitigni autoctoni utilizzati nella zona;
- l'intervento dovrà riguardare la promozione e la pubblicità delle produzioni riferibili alla "viticoltura eroica o storica", anche attraverso l'utilizzo di un marchio nazionale, che sarà successivamente definito e individuato.

Si ricorda, al riguardo, che il CERVIM ha elaborato, creato e registrato a livello europeo un marchio collettivo di appartenenza denominato "Viticoltura Eroica", che individua i vini prodotti nei vigneti coltivati ad altitudini superiori ai 500 mt s.l.m. (ad esclusione degli altipiani), su pendenze superiori al 30%, su terrazze e/o gradoni, nelle piccole isole. Il marchio è utilizzabile da tutte le aziende operanti in questi territori, facendone richiesta agli uffici del CERVIM, previa adesione al Centro.

Il comma 2 prevede che per gli interventi in esame, il Ministero, d'intesa con le regioni, possa destinare, con propri decreti, appositi risorse finanziarie rinvenibili nell'ambito del Programma nazionale id sostegno al settore vitivinicolo.

In relazione a quanto previsto dal comma 2, si fa presente che l'articolo 7 della legge 238 individua tra i compiti assegnati al decreto de quo la destinazione delle specifiche risorse finanziarie e l'individuazione dei criteri di priorità per gli interventi.

L'**articolo 5**, recante disposizioni finali, prevede che i produttori interessati debbano presentare alla regione di competenza domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, allegando apposita documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti individuati all'articolo 3.

Le regioni, ai sensi del comma 2, svolgono l'istruttoria ai fini del riconoscimento nell'elenco dei vigneti storici o eroici, che saranno tenuti dalle regioni. Le stesse sono chiamate a svolgere i relativi controlli in ordine alla permanenza dei requisiti.

Senato: Dossier n. 147

Camera: Atti del Governo n. 94

8 luglio 2019

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Agricoltura

st_agricoltura@camera.it - 066760-3610

 CD_agricoltura